

CASO 2/2011

1^ Regata Nazionale open Classe Europa - Trofeo "Raimondo Ingangi"

Società Canottieri Lecco 1895

ITA 1187 c/ ITA 1178

Regola 70.1 e Regola F5 dell'Appendice F del Regolamento di regata ISAF - Una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati; la Giuria d'appello deve accettare l'indagine dei fatti del comitato per le proteste, a meno di non richiedere supplementi istruttori se i fatti sono inadeguati.

Regola 15 e definizione di "spazio" del Regolamento di regata ISAF - La barca che acquisisce diritto di rotta a causa di una propria azione deve inizialmente dare all'altra barca lo spazio necessario e sufficiente per manovrare in maniera marinaresca, tenendo conto di tutte le condizioni del momento, al fine di tenersi discosta, ivi compreso lo spazio per abbattere, se tale manovra è necessaria; la barca obbligata a tenersi discosta deve manovrare tempestivamente in maniera marinaresca prima che cessi la protezione del diritto a spazio, la cui durata dipende dalle condizioni del momento, quali lo stato del mare e del vento, il tipo di barche coinvolte, la loro andatura e invelatura, la presenza di altre barche in prossimità.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono relatore, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti (componente supplente) con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 1187 contro le decisione emessa il 5/3/2011 dal Comitato per le proteste della Regata Nazionale open Classe Europa Trofeo "Raimondo Ingangi", organizzata dalla Società Canottieri Lecco 1895, con la quale in accoglimento della protesta presentata da ITA 1178 è inflitta all'appellante la squalifica dalla 2^ prova disputata lo stesso giorno per violazione della regola 10 RRS.

In proposito il giudice di primo grado ha accertato che:

- tre barche navigavano di poppa ingaggiate con mure a sinistra, ITA 1187 (protestata-appellante) barca sottovento, con ITA 1178 (protestante) sopravento ed una terza barca chiamata a testimoniare, ITA 1189, sopravento ad entrambe;

- quest'ultima abbatteva su mure a dritta per prima, seguita da ITA 1178 (protestante) che abbatteva subito dopo;

- ITA 1187 (protestata-appellante) proseguiva su mure a sinistra per 20 secondi prima di abbattere anch'essa, causando un contatto del proprio boma contro il bordo di ITA 1178.

Né nella protesta, né nel verbale di udienza, né nella decisione vengono riferiti danni derivanti dalla collisione.

Al riguardo l'appellante lamenta che:

- ITA 1187 (protestata-appellante) navigava in strapoggia, su mure a sinistra, con rotta non convergente con quelle di ITA 1178 e ITA 1189, che avevano abbattuto su mure a dritta, per cui ITA 1178 (protestante) avrebbe modificato la rotta perché si potesse verificare un contatto;

- la distanza di 2 metri, riferita da ITA 1178 (protestante) al momento in cui tutte le barche navigavano ingaggiate su mure a sinistra, dimostrerebbe che, se ITA 1187 (protestata-appellante) avesse abbattuto subito dopo l'abbattuta di ITA 1178, vi sarebbe stato pericolo di collisione, per cui ITA 1178, nell'acquisire con la propria manovra il diritto di rotta, non avrebbe dato spazio a ITA 1187 per tenersi discosta in violazione della regola 15 RRS;

- ITA 1178 (protestante), nei 20 secondi successivi alla propria abbattuta, avrebbe modificato la propria rotta per impedire a ITA 1187 (protestata-appellante) di allontanarsi di un mezzo metro necessario per abbattere senza rischio di collisione, il che dimostrerebbe che ITA 1178 avrebbe anche infranto la regola 16.1 RRS.

Il presidente del Comitato per le proteste ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando che:

- ITA 1187 (protestata-appellante) manteneva la propria rotta, su mure a sinistra in strapoggia, per circa 20 secondi dopo l'abbattuta di ITA 1198 (recte: 1178, protestante) che navigava su mure a dritta con rotta leggermente convergente;

- ITA 1187 (protestata-appellante) durante l'udienza non avrebbe mai invocato le regole 15 e 16, ma avrebbe piuttosto negato il contatto tra le barche, sostenendo che il proprio boma durante l'abbattuta non aveva colpito l'altra barca, ma la propria deriva alzata.

L'appellato ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

Sul caso in esame giova premettere che, in base alla regola 70.1 RRS, una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati. Inoltre, in base alla regola F5 RRS, la Giuria d'appello deve accettare

l'indagine dei fatti del comitato per le proteste, a meno di non richiedere supplementi istruttori se i fatti sono inadeguati.

Nella specie il Comitato per le proteste ha compiuto un adeguato accertamento dei fatti e sulla base di tali fatti, riferiti nella decisione, occorre valutare le contestazioni mosse dall'appellante relativamente all'applicabilità delle regole 15 e 16 RRS.

Orbene, riguardo alla regola 16.1, che contempla il diritto a spazio della barca tenuta a tenersi discosta se la barca con diritto di rotta modifica la propria rotta, è da osservare che nei fatti accertati non si fa cenno a modifiche di rotta di ITA 1178 (protestante). Del resto neppure risulta dagli atti della controversia che ITA 1187 (protestata-appellante) abbia mai riferito o lamentato una sostanziale modifica di rotta della barca con diritto di rotta. Pertanto è da escludere la rilevanza nella specie di modifiche di rotta significative ai fini dell'applicazione della regola 16.1 RRS.

Relativamente all'invocata regola 15 RRS, è da rilevare che ITA 1178 (protestante), nel momento in cui ha abbattuto su mure a dritta, ha acquisito diritto di rotta rispetto a ITA 1187 (protestata-appellante) su mure opposte, in base alla regola 10 RRS. Quindi, non vi è dubbio che ITA 1178 è obbligata dalla regola 15 RRS a dare inizialmente spazio a ITA 1187 per tenersi discosta. Per contro ITA 1187 ha il dovere di manovrare tempestivamente per tenersi discosta. Se per tenersi discosta ITA 1187 è costretta ad abbattere, il suo diritto a spazio comprende lo spazio necessario e sufficiente per abbattere in maniera marinaresca, tenendo conto di tutte le condizioni del momento, quali lo stato del mare e del vento, il tipo di barche, la loro andatura e invelatura, la presenza di altre barche in prossimità.

Tuttavia il diritto a spazio offerto dalla regola 15 RRS è solo temporaneo. ITA 1187 deve manovrare per tenersi discosta immediatamente, e cioè nel tempo strettamente necessario e sufficiente, dopo di che la protezione della regola 15 RRS viene meno. Se la barca con diritto a spazio manovra immediatamente ed in maniera marinaresca per tenersi discosta e si verifica un incidente, la responsabilità graverà unicamente sulla barca con diritto di rotta, che lo ha provocato e non lo ha evitato. Ma se la barca tenuta a tenersi discosta manovra in ritardo o in maniera non marinaresca e provoca un incidente, essa sarà responsabile e non avrà titolo ad alcun esonero. Inoltre, se la barca obbligata a tenersi discosta ha avuto inizialmente una ragionevole opportunità di manovra, la barca con diritto di rotta non sarà tenuta nel prosieguo a concedere ulteriormente spazio di manovra.

L'ambito temporale di applicabilità della regola 15 RRS non ha una durata quantificabile in maniera assoluta poiché anch'essa dipende essenzialmente dalle condizioni del momento. Se, per esempio, si trattasse di una barca di altura che abbatte con lo spinnaker a riva in

condizioni meteo-marine impegnative, il tempo da concedere per la manovra dovrà essere adeguato alle circostanze.

Ma non è questo certamente il caso, per cui è evidente che, dopo 20 secondi dall'acquisizione del diritto di rotta, ITA 1178 non ha più alcun vincolo in base alla regola 15 RRS.

Ne consegue che ITA 1187 (protestata-appellante) non si è tenuta discosta da ITA 1178 (protestante) ed ha violato la regola 10 RRS, prima, e successivamente la regola 11 RRS, allorché con l'abbattuta ITA 1187 è divenuta barca ingaggiata sulle stesse mure sopravento a ITA 1178.

Va infine osservato, per completezza di trattazione, che nella situazione esposta ITA 1189 (barca testimone) ha diritto di rotta rispetto sia a ITA 1178 che a ITA 1187 ed è pertanto ostacolo per entrambe, per cui ITA 1187, barca ingaggiata esterna, deve anche dare spazio a ITA 1178 barca ingaggiata all'interno, in base alla regola 19.2(b) RRS.

In conclusione, la decisione impugnata è immune dalle censure dedotte.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione di squalifica impugnata.

Così deciso in Genova il 23 giugno 2011

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale